

## **TI\_GERICHTE 35.2016.88 vom 9. März 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-03-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2016.88\\_d20170309](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2016.88_d20170309)

FR: TI\_GERICHTE 35.2016.88 du 9 mars 2017

IT: TI\_GERICHTE 35.2016.88 del 9 marzo 2017

### **Regeste**

Rettam.l'assic.LAINF ridotto del 30% le prest.in contanti ad ass.che con la sua moto,dopo aver compiuto 2 insensate impennate,ha colliso con un'auto riportando politrauma.MP emesso un decr.d'accusa.Già revocatagli 2 volte la lic.di circol.Comport.dell'automob.non tale da interrompere nesso causalità

### **Erwägungen**

#### **E. 21**

cpv. 1 LPGA, prevede che se l'assicurato ha provocato o aggravato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le prestazioni pecuniarie possono essergli temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate.

Il cpv. 2 prevede che le prestazioni pecuniarie dovute ai congiunti o ai superstiti dell'assicurato sono ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto.

L'art. 37 cpv. 2 LAINF recita - in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA - che se l'assicurato ha causato l'infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel quadro dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due anni successivi all'infortunio. La riduzione non può tuttavia superare la metà dell'importo delle prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.

Il cpv. 3 sancisce, da parte sua, sempre in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA, che le prestazioni in contanti possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se l'assicurato ha provocato l'infortunio commettendo senza dolo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti. Se egli muore dei postumi dell'infortunio, anche le prestazioni in contanti per i superstiti possono essere ridotte, in deroga all'art. 21 cpv. 2 LPGA, al massimo della metà.

Il criterio della riduzione per colpa trova la sua giustificazione nel principio della mutualità caratteristico della struttura della legge (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 144 ss.): si vuole con ciò evitare che la maggioranza degli assicurati sia penalizzata dal pagamento di quote elevate destinate a coprire i rischi causati od aggravati dal comportamento colpevole di alcuni assicurati.

La riduzione non può, però, costituire per l'assicurato colpito una sanzione a carattere penale (DTF 97 V 230): pertanto, soltanto può essere sanzionata da una riduzione delle prestazioni la colpa che ha effettivamente provocato il danno alla salute o il decesso

dell'assicurato (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,  
p. 144 s.).

Secondo la giurisprudenza deve esistere un nesso di causalità tra il comportamento gravemente colpevole e l'infortunio (cfr. STF 8C\_877/2009 del 28 giugno 2010 a proposito di un assicurato che aveva denominato "negro" ■ ("Neger" oder "Nigger") ■ la persona che l'ha successivamente aggredito, ciò che ha provocato la riduzione del 20% delle indennità giornaliere.

2.2. Secondo la giurisprudenza, commette una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, colui che non osserva una o più regole elementari di prudenza che ogni persona ragionevole, nella stessa situazione e nelle medesime circostanze, avrebbe rispettato al fine di evitare le conseguenze dannose che potevano essere previste secondo il corso normale degli eventi (cfr. STFA U 97/05 del 17 novembre 2006; DTF 121 V 45 consid.3b; RDAT II-1997 p. 228 consid. 2.5.; RDAT II-1996 p. 252 consid. 2.2.; DTF 97 V 210 consid. 2; 105 V 119 consid. 2b; 105 V 213 consid. 1; 106 V 22 consid. 1b; 109 V 150 consid. 1; 111 V 186 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit. p. 147; A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Tesi Friburgo 1993, p. 145).

Nel campo della circolazione stradale, perché vi sia negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, non è necessario che l'assicurato si sia reso colpevole di una violazione grave delle regole della circolazione stradale (art. 90 cifra 2 LCStr).

L'inosservanza di una regola elementare - ad esempio, non rispetto di un semaforo, violazione del diritto di priorità (DTF 114 V 315), mancato allacciamento della cintura di sicurezza (DTF 104 V 38; RAMI 1986 U 9, p. 343ss.) - o di diverse disposizioni importanti della LCStr costituisce, secondo la giurisprudenza, una negligenza grave (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148; Ghélew, Ritter, Resumé et commentaire de jurisprudence cantonale vaudoise, in CGRSS n° 8-1992, p. 76; A. Bühler, Kürzungspraxis des EVG wegen grober Fahrlässigkeit bei Verkehrsunfällen, in SZS 1985, p. 174).

Non sempre è facile, di primo acchito, differenziare la negligenza grave da quella leggera.

Quest'ultima può concretizzarsi in un semplice comportamento inadeguato, in un'imprudenza scusabile o nell'apprezzamento sbagliato di un pericolo.

Tali comportamenti non possono essere penalizzati: l'infortunato, leggermente colpevole, ha diritto alle prestazioni complete (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148).

Questi principi sono stati ribaditi dall'Alta Corte in una sentenza U 97/05 del 17 novembre 2006, nella quale ha rilevato:

"Secondo la giurisprudenza, la negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF è, in materia di circolazione stradale, una nozione meno restrittiva (n.d.r. cfr. DTF 118 V 307 "weiter zu fassen") di quella ritenuta dalla LCStr, definita come violazione grave delle regole della circolazione, la quale presuppone un comportamento senza scrupoli e gravemente contrario alle norme. Comunque non tutte le violazioni della legislazione in materia di circolazione stradale implicano una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF; nell'assicurazione infortuni si ammette di massima l'esistenza di una negligenza grave nel caso in cui esista trasgressione grave - causale nella sopravvenienza

dell'infortunio - di una regola elementare o di più regole importanti della circolazione stradale. Si deve tuttavia tener conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto, e non fondarsi unicamente sugli elementi costitutivi dell'infrazione commessa (DTF 118 V 307 consid. 2b e sentenze ivi citate)."

In una sentenza 35.2004.91 del 13 giugno 2005 il TCA ha ammesso la negligenza grave e confermato la riduzione del 20% delle prestazioni in contanti nel caso di un assicurato, titolare di una licenza per allievo conducente di motoveicoli da circa un mese e mezzo, che aveva commesso un eccesso di velocità.

In un'altra sentenza 35.2015.85 del 3 febbraio 2016, nella quale ha confermato la riduzione del 40% delle prestazioni in contanti decisa dall'amministrazione, questa Corte ha rilevato:

2.3. La specificità dell'art. 37 cpv. 3 LAINF risiede invece nel fatto che l'infortunio è provocato in occasione della commissione di un crimine o di un delitto. È necessario, da un lato, che sia dato il grado di colpevolezza prescritto per l'infrazione, pertanto non necessariamente l'intenzione oppure la negligenza, e, dall'altro, la realizzazione degli elementi costitutivi oggettivi di un'infrazione (cfr. DTF 119 V 241 consid. 3a; A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 170).

Se i primi due capoversi dell'art. 37 LAINF regolano la commissione intenzionale, rispettivamente, per negligenza grave di un infortunio, il capoverso 3 concerne invece la perpetrazione colpevole di un crimine o di un delitto. L'infortunio, da parte sua, non deve forzatamente essere stato causato in modo colpevole, è bensì sufficiente che esso risulti dalla commissione di un crimine o di un delitto (cfr. RAMI 2000 U 375, p. 178ss.; RAMI 1996 U 263, p. 281ss.; DTF 120 V 224, consid. 2c).

Se ne deduce che la fattispecie di cui al capoverso 3 costituisce un *alex specialis*. Quindi, qualora l'infortunio sia stato simultaneamente causato per negligenza grave ed in occasione della commissione di un delitto, trova applicazione soltanto l'art. 37 cpv. 3 LAINF. Per contro, se il comportamento punibile va qualificato come semplice contravvenzione e l'infortunio è contemporaneamente causato per negligenza grave, è applicabile l'art. 37 cpv. 2 LAINF (cfr. A. Rumo-Jungo, *Die Leistungskürzung*, p. 170).

Sono ritenuti atti delittuosi, quegli atti punibili secondo il diritto penale giusta l'art. 9 cpv. 1 e 2 CP.

Di regola, l'atto delittuoso presuppone quindi che l'autore abbia agito con intenzione o per negligenza (artt. 18, 102, 333 CP). Se, per contro, l'atto illecito è stato commesso in condizioni d'irresponsabilità non è punibile (art. 10 CP), tranne quando, a norma dell'art. 12 CP, il responsabile si è posto intenzionalmente o per negligenza in stato di grave alterazione o di turbamento della coscienza al fine di commettere il reato (cfr. DTF 85 IV 2, 93 IV 42). Va aggiunto che è punibile ai sensi dell'art. 263 CP chiunque, essendo in stato d'irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commetta un fatto represso come crimine o delitto (cfr. DTF 117 IV 295 consid. 3b, 106 V 113 consid. 1).

Il comportamento sanzionato all'art. 263 CP costituisce un delitto, perciò le prestazioni assicurative vanno ridotte o soppresse in applicazione dell'art. 37 cpv. 3 LAINF, malgrado l'irresponsabilità al momento del reato (cfr. DTF 106 V 113 consid. 1).

Una particolare attenzione la merita la fattispecie disciplinata dall'art. 90 cpv. 2 LCStr, giacché una sua delimitazione dalla commissione di un infortunio per negligenza grave, può generare delle difficoltà. A questo proposito, la nostra Corte federale ricorda che la nozione di "negligenza grave" è più ampia di quella di "grave violazione delle regole della circolazione stradale" utilizzata all'art. 90 cpv. 2 LCStr, la quale presuppone che l'autore abbia avuto un comportamento senza scrupoli oppure gravemente contrario alle regole, ossia una colpa qualificata (cfr. RAMI 1996 U 263, p. 281 consid.1a; DTF 119 V 241 consid. 3d; DTF 118 V 305 consid. 2b; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, ad art. 37 LAINF, p. 200).

D'altro canto, una negligenza grave va di principio ammessa soltanto se vi è stata la trasgressione di una regola elementare oppure una grave violazione di più regole importanti della circolazione stradale (DTF 102 V 25 consid. 1; RAMI 1987 U 20, p. 324).

Pertanto, l'art. 37 cpv. 3 LAINF è applicabile ogni volta che la fattispecie di cui all'art. 90 cpv. 2 LCStr è realizzata. Altrimenti, occorre esaminare se è data una negligenza grave e, quindi, se l'art. 37 cpv. 2 LAINF è soddisfatto. Nonostante questa di per sé semplice formula, delle difficoltà possono comunque sorgere quando, in un caso concreto, si tratta di delimitare, da un lato, una violazione grave di una regola elementare oppure di più regole importanti della circolazione stradale e, dall'altro, un comportamento senza scrupoli oppure gravemente contrario alle regole (cfr. A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung, p. 172).

Per un caso d'applicazione dell'art. 37 cpv. 3 LAINF, cfr. la STFA U 97/05 del 17 novembre 2006 a proposito della guida in stato d'ebrietà, ciò che ha comportato una riduzione del 10% delle prestazioni in contanti.

2.4. Per costante giurisprudenza (cfr. STFA U 97/05 del 17 novembre 2006), l'autorità amministrativa o il giudice non devono considerare un fatto come provato fintanto che non ne siano convinti (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechtes, 4a ed., Berna 1984, pag. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 278 n. 5). Nell'ambito delle assicurazioni sociali, il giudice fonda la sua decisione, salvo disposizioni contrarie della legge, sui fatti che, non essendo potuti essere stabiliti in maniera inconfutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un grado di verosimiglianza preponderante. Non è dunque sufficiente che possano essere considerati solo come una ipotesi possibile. Tra tutti gli elementi di fatto allegati o immaginabili, il giudice deve, nel caso di specie, considerare quelli che gli sembrano i più probabili (DTF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr. pure DTF 130 III 324 seg. consid. 3.2 e 3.3), atteso che non esiste nel diritto delle assicurazioni sociali il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 322 consid. 5a).

2.5. Nella presente fattispecie tra gli atti dell'incartamento figura il Rapporto del 30 dicembre 2014 degli agenti del Reparto Mobile \_\_\_\_\_ della Polizia Cantonale relativo all'incidente avvenuto martedì 21 ottobre 2014 alle ore 6:50, a \_\_\_\_\_, all'intersezione tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, in un tracciato della strada pianeggiante e in uno stato asciutto, in una zona con velocità massima consentita di 50 Km/h.

Con decreto di accusa DA 628/2015 del 9 febbraio 2015, il Procuratore Pubblico \_\_\_\_\_ ha ritenuto RI 1 colpevole di

Chiamato ora a pronunciarsi alla luce di quanto appena esposto, il TCA non può che confermare l'operato di CO 1, la quale, dopo avere constatato che si è in presenza di un delitto ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr, ha ridotto le prestazioni in contanti sulla base dell'art. 37 cpv. 3 LAINF.

In occasione dell'incidente del 21 ottobre 2014, RI 1 ha infatti effettuato due insensate e sproporzionate accelerazioni tali da fare impennare il veicolo ciò che costituisce una grave violazione delle regole della circolazione stradale (cfr. consid. 2.3.).

Contrariamente all'opinione del rappresentante dell'assicurato il quale sostiene che sarebbe stato \_\_\_\_\_ ad investire RI 1 non avendolo visto mentre effettuava una manovra a sinistra in preselezione (cfr. doc. H e consid. 1.4) la perizia dell'ingegner \_\_\_\_\_ del 21 luglio 2015 (cfr. doc. D) non contiene nessun elemento atto a smentire la ricostruzione dei fatti effettuata dalla Polizia Cantonale e dal Procuratore Pubblico, sulla base delle dichiarazioni dei testi, a proposito della doppia accelerazione con impennata effettuata dal ricorrente (cfr. consid. 1.4.).

Riguardo alla velocità del motoveicolo va anzi sottolineato che, sebbene il limite massimo fosse di 50 km/h, lo stesso assicurato ha dichiarato alla Polizia che probabilmente non circolavo a 50 km/h ma sono convinto che la mia velocità fosse comunque inferiore agli 80 km/h, mentre l'ing. \_\_\_\_\_ ha concluso che al momento dell'impatto la motocicletta aveva una velocità di 53-62 km/h, mentre l'automobile procedeva a 17-20 km/h. Tenuto conto delle modalità di percezione della situazione di pericolo, nel caso in esame la velocità accertabile per la motocicletta in fase di avvicinamento è di 56-78 km/h. La tipologia di manovra di svolta operata dal protagonista \_\_\_\_\_ rientra nei canoni di una manovra mediamente compiuta dagli automobilisti. Va tuttavia osservato che quando l'automobilista ha deciso di dare inizio alla sua manovra di svolta, la motocicletta si trovava a 61-92 metri da lui. (doc. D, pag. 12).

È vero che nella perizia si afferma che la situazione di pericolo in tale circostanza va considerata chiaramente riconoscibile; manca tuttavia il tempo materiale al motociclista per mettere in opera la frenata d'emergenza (doc. D, pag. 10), è però altrettanto vero che il perito non dice nulla sui motivi per i quali l'assicurato si è trovato nelle condizioni di non poter effettuare la frenata d'emergenza.

Infine, ma non da ultimo, va evidenziato che l'assicurato, nato nel 1982, ha già subito in passato due revoche della licenza di circolazione (cfr. consid. 1.8.).

Va ancora aggiunto che il comportamento dell'altra persona coinvolta nell'incidente della circolazione, che pure è stata sanzionata con una multa di fr. 300.-- (cfr. consid. 2.4.), non è tale da interrompere il nesso di causalità tra il comportamento del ricorrente e l'incidente (cfr. STF 8C\_465/2013 del 4 marzo 2014; STCA 35.2015. 85 del 3 febbraio 2016; per un diverso caso, cfr. la STF 8C\_737/2009 del 27 agosto 2010).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.